



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo

C.so Nazario Sauro n° 22 - Tel.: 0184.505531 – ucsanremo@mit.gov.it – cp-sanremo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 31/2026

**DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEI NATANTI DA DIPORTO PER L'ATTIVITÀ DI LOCAZIONE
E NOLEGGIO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SANREMO**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Sanremo:

VISTO: Il D. Lgs. 18/07/2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 8 luglio 2003, n.172), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.202 del 31 agosto 2005 – Serie Generale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: Il D.M. 29/07/2008, n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008 – Serie Generale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: I Dispacci del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne n. 15036 del 06.08.2015, n. 21168 del 29.07.2019 e n. 27090 in data 08.10.2019, concernenti le attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione di unità da diporto, utilizzo di unità da diporto come appoggio per attività di snorkeling e *diving*;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 1° settembre 2021 recante disposizioni in merito ai requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;

VISTA: La vigente ordinanza che disciplina l'attività subacquea a scopo turistico - ricreativo nel Circondario Marittimo di Sanremo;

VISTA: La vigente ordinanza che disciplina la navigazione e l'utilizzo dei natanti da diporto per le attività ludico – diportistiche e ricreative in mare nel Circondario Marittimo di Sanremo;

VISTO: l'articolo 27, comma 6 e 9 del Codice della nautica da diporto, nella parte in cui demanda alla competente Autorità marittima la regolamentazione, d'intesa con gli Enti Locali, della locazione ed il noleggio dei natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l'uso dei natanti da diporto come appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, anche per quanto riguarda le modalità della loro condotta;

RITENUTO: necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e

- della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in genere senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
- CONSIDERATA:** la propria nota n. 3415 in data 29/04/2026 con la quale si chiedeva alle Amministrazioni dei Comuni costieri ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Sanremo, di formulare ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 9 del Codice della nautica da diporto le proprie eventuali proposte e/o osservazioni sull' Ordinanza;
- PRESO ATTO:** dell'avvenuto decorso del tempo di cui all'articolo 17 bis comma 2 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm e ii per le proposte e/o osservazioni di cui ai punti precedente;
- RITENUTO:** necessario aggiornare ed integrare la disciplina relativa che disciplina l'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio e come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario Marittimo di Sanremo, al fine di attualizzarla con le vigenti disposizioni in materia e garantire un elevato gradiente di sicurezza della navigazione, attraverso la predisposizione e l'emanazione di apposito provvedimento ordinatorio;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 ed 81 del Codice della navigazione nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima;
- DATO ATTO:** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa nazionale in materia,

ORDINA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni integrano la normativa generale e di rango superiore contenuta nel:
 - Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171 (*Codice della nautica da diporto*) – d'ora in avanti *Codice* - con particolare riferimento a quanto previsto nell':
 - art. 3 (definizioni diverse categorie di unità da diporto);
 - art. 27 comma 6 e 9 (disciplina con Ordinanza dell'Autorità Marittima della locazione/noleggio dei natanti da diporto ed uso degli stessi come unità appoggio per le immersioni subacquee);
 - artt. 42 e 47 (definizioni di locazione e noleggio);
 - Titolo III del relativo *Regolamento di attuazione* di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 (sicurezza per la navigazione da diporto).
2. La presente Ordinanza disciplina l'impiego commerciale dei natanti da diporto per:
 - locazione e noleggio da diporto per finalità turistiche e ricreative di carattere locale;
 - appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (la cui disciplina di dettaglio è contenuta nell'Ordinanza n. 32/2026 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo).

Resta escluso dal campo di applicazione della presente Ordinanza l'utilizzo di natanti diversi da quelli da diporto. Pertanto non sono ricompresi nella presente disciplina quei natanti adibiti a navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime (ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 dicembre 1999, n° 472) oppure adibiti al servizio di taxi ed al servizio pubblico di noleggio con conducente (ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n° 21).

Non è altresì ricompreso nella presente Ordinanza il c.d. noleggio occasionale, definito come quel noleggio praticato in forma non professionale dal proprietario o dall'utilizzatore in *leasing* di imbarcazioni o navi da diporto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Ordinanza si intendono per:

- **corridoio di lancio e atterraggio:** specchio acqueo opportunamente delimitato e interdetto alla balneazione, come meglio individuato nelle ordinanze della Autorità Marittima;
- **distanza dalla costa:** distanza misurata verso il mare dal litorale, contraddistinto dalla linea costiera segnata dalla bassa marea;
- **dotazioni di sicurezza:** strumenti, attrezzature e dispositivi omologati necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;
- **limite di navigazione:** distanza minima o massima verso mare dalla costa oltre, ovvero entro la quale all'unità da diporto è consentito navigare;
- **limite di navigazione di cui all'art. 27, comma 3 lett. c) del Codice della Nautica da diporto:** entro un miglio di distanza dalla costa;
- **navigazione da diporto:** quella effettuata da unità da diporto in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (l'utilizzo commerciale di tali unità prevede esclusivamente la stipula di contratti di locazione o noleggio ai fini diportistici ma non il trasporto di persone o merci a titolo oneroso);
- **unità da diporto:** ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- **nave da diporto:** ogni unità a vela e a motore destinata alla navigazione da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri misurata secondo la norma UNI\EN\ISO\8666;
- **imbarcazione da diporto:** ogni unità a vela e a motore destinata alla navigazione da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri misurata secondo la norma UNI\EN\ISO\8666;
- **natante da diporto,** ogni unità a remi, ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri misurata secondo la norma UNI\EN\ISO\8666, con esclusione delle moto d'acqua, non abilitata a navigare oltre le 12 miglia dalla costa e i natanti "da spiaggia";
- **natante "da spiaggia":** jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, non ricompresi nella precedente categoria di natanti, canoe, kayak e mezzi similari;
- **moto d'acqua (jet ski o acquascooter):** ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- **prima immissione in servizio:** il primo impiego nell'Unione Europea di un'unità da diporto da parte del suo utilizzatore finale;
- **marcatura CE:** una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;
- **navigazione ad uso privato:** l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e/o di terzi a titolo amichevole;
- **navigazione in conto proprio:** l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.
- **locazione (senza conducente)** di unità da diporto, si intende il contratto con il quale una delle parti (*Locatore*) si obbliga verso corrispettivo a cedere all'altra parte (*Locatario/conducente*) il godimento di natante da diporto ovvero moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. Il locatario/conducente esercita con essa la navigazione e ne assume la

responsabilità ed i rischi.

In base a tale definizione, la locazione può essere effettuata esclusivamente “a scafo nudo”, ovvero senza conducente né equipaggio e, come tale, comprende anche quella dei natanti “da spiaggia”.

Nella locazione, pertanto, le mansioni di conduttore devono essere svolte direttamente dal locatario, oppure da persona da lui arruolata e, comunque da lui dipendente.

Nel caso in cui il conduttore sia invece un dipendente di chi concede l'uso del natante, si applicano le disposizioni in materia di noleggio.

- **locazione finanziaria o *leasing* finanziario:** rinvio alla normativa specifica;
- **noleggio (con conducente)** di unità da diporto, s'intende il contratto con cui una delle parti (*noleggiante*), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte (*noleggiatore o utilizzatore*) il natante da diporto o parte di esso munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. Il natante noleggiato rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Oggetto del contratto di noleggio di unità da diporto è l'unità stessa, messa a disposizione del noleggiatore con una serie di servizi accessori collegati allo scopo turistico-ricreativo, ed offerti con personale alle proprie dipendenze (comando dell'unità, distribuzione di cibi e bevande, guida turistica, ecc.), secondo la figura contrattuale del noleggio “a tempo”, in cui le parti stabiliscono i limiti temporali durante i quali l'unità sarà a disposizione del noleggiatore, e anche l'area marina di utilizzo, per navigare o anche per sostare (noleggio “da fermo”).

In questa fattispecie è il turista (noleggiatore) stesso che decide l'itinerario da compiere, le soste da effettuare, gli orari da rispettare per la partenza e per il rientro, dovendo avere come unico riferimento quanto concordato con il noleggiante.

Il contratto di trasporto passeggeri ha come oggetto il viaggio, nel quale l'itinerario è prefissato e prestabilito dal vettore che indica in dettaglio anche gli orari di partenza e di arrivo previsti obbligandosi a rispettarli, salvo casi di forza maggiori. La volontà dei passeggeri non può influire sulle scelte di itinerario e di orario previste, pertanto, questi possono solo aderirvi acquistando il titolo di viaggio.

La sussistenza di elementi quali ad esempio:

- l'indicazione di orari fissi di partenza e di arrivo senza soste intermedie e con rotte prestabilite;
- campagne pubblicitarie che promuovono un'attività sistematica temporale di collegamento tra due o più luoghi ben definiti, senza soste intermedie e senza servizi turistici complementari (offerta di bevande, guida turistica, ecc.) individuabile anche con la regolarità dei luoghi di attracco sempre agli stessi orari;
- la sosta nell'ambito portuale dell'unità nell'intervallo di tempo tra lo sbarco e il reimpbarco dei passeggeri;
- il reimpbarco dei passeggeri diversi da quelli precedentemente sbarcati; **indicano la**

prestazione di un servizio di trasporto passeggeri e non di noleggio.

Il trasporto passeggeri via mare non è effettuabile con unità adibite alla navigazione da diporto e non rientra nella disciplina della presente Ordinanza. Le unità da diporto, perciò, non possono trasportare passeggeri a titolo oneroso e l'uso commerciale delle stesse ai fini di locazione o noleggio non comprende anche il trasporto a titolo oneroso di persone diverse dal noleggiatore/locatario e dai suoi eventuali ospiti.

In sintesi, le unità da diporto non possono essere adibite ad altro tipo di impiego che non sia il diporto stesso e/o a finalità commerciali, ossia la locazione e/o il noleggio. Le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, non possono essere impiegate per trasporto

passeggeri, attività di servizio pubblico, di linea e non, svolto anche occasionalmente, pesca professionale, trasporto conto proprio, immersioni professionali, ricerca scientifica, ecc.

- **mezzo nautico d'appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo/ ricreativo:** (ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n.171/2005): unità da diporto impiegata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. 29 Luglio 2008, n.146, artt. 90 e 91).
- **passaggero:** qualsiasi persona trasportata che non sia stata arruolata per far parte dell'equipaggio. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati nel numero dei passeggeri.

Articolo 3

Comunicazione d'inizio attività locazione e noleggio di natanti da diporto

1. Ferme restando le previsioni di cui al comma 4 del presente articolo, gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, nel Circondario Marittimo di Porto Sanremo devono presentare a mezzo posta elettronica certificata (pec), apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conforme al D.M. 01/09/2021 (**Allegato 1**) a cui va altresì allegata la seguente documentazione:
 - copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società;
 - certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
 - elenco delle unità da diporto utilizzate, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.) accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singolo natante;
 - copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare ove previsti;
 - copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;
 - copia, per ogni singola unità, della polizza e del certificato di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia del locatore ovvero al noleggiatore e di tutte le persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
 - copia del certificato d'uso del motore/dichiarazione di potenza del motore su modulo conforme al modello approvato dal Ministero;
 - estremi licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio);
 - indicazione del tratto di costa ovvero del porto di abituale stazionamento ovvero di esercizio dell'unità;
 - estremi (Autorità che l'ha rilasciata, n. di repertorio, data di rilascio e validità) della concessione demaniale marittima o autorizzazione eventualmente rilasciata dall'Ente preposto al dichiarante per l'esercizio dell'attività di locazione, ovvero di noleggio di natanti da diporto, ovvero copia dei contratti di ormeggio (qualora l'unità sia ormeggiata presso pontili privati);
 - generalità complete dei conduttori dei natanti da diporto da adibire a noleggio da diporto.

Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di patente nautica.

2. L'attività prevista dal comma 1, può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione stessa, purché completa della documentazione sopra riportata. Resta ferma la facoltà dell'Autorità Marittima, qualora ravvisi delle irregolarità nella documentazione presentata, di richiedere le necessarie integrazioni nonché di disporre la sospensione dell'attività nei casi più gravi. Una copia della comunicazione, debitamente vistata da questa Capitaneria di porto è conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti ed esibita ad ogni controllo da parte del personale dell'Autorità Marittima o delle altre Forze di Polizia, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione e alla polizza assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.
3. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati in tale comunicazione, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività deve essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata **entro 15 (quindici) giorni** a mezzo pec. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato alla Capitaneria.
4. Ogni anno, prima di iniziare l'attività, il Titolare o rappresentante legale deve presentare, a mezzo pec, una comunicazione con la quale attesti la volontà di proseguire nell'attività, fornendo eventualmente la necessaria documentazione comprovante modifiche successive alla prima comunicazione.

Qualora nulla sia variato rispetto alla comunicazione dell'anno precedente, la comunicazione di prosecuzione potrà essere presentata sempre a mezzo pec, in forma di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000**, nella quale si dia atto dell'assenza di variazioni sostanziali rispetto all'anno precedente (esempio, stessa attività e stessi mezzi dell'anno precedente) e si alleghi, oltre a copia non autenticata di un documento di riconoscimento di chi la sottoscrive, anche l'eventuale documentazione rinnovata rispetto all'anno precedente (esempio: nuova polizza assicurativa).

5. L'osservanza delle suddette disposizioni non esonera l'interessato, che intenda svolgere le attività di locazione e/o noleggio di natanti, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, iscrizioni ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti in dette attività. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento di tali attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.
6. Qualora la documentazione sia sottoscritta con firma digitale non è necessario fornire o allegare alcun documento d'identità.

Articolo 4

Obblighi generali per locazione e noleggio

1. I natanti da utilizzare per l'attività di **locazione e/o noleggio** natanti e le moto d'acqua, devono essere previamente marcati con apposita **targhetta identificativa**, avente le seguenti caratteristiche:
 - a) forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - b) realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione dell'azione del mare ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o

scarsa leggibilità deve essere immediatamente sostituita);

c) fissata allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;

d) deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:

- ✓ la **denominazione della ditta** o ragione sociale del locatore o noleggiante;
- ✓ il **numero identificativo** (come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione dell'**allegato 1**) seguito, a seconda dell'attività che s'intende svolgere, dalla lettera "**L**" (locazione) o "**N**" (noleggio) o entrambi "**LN**" (locazione/noleggio);
- ✓ il **numero massimo delle persone che possono essere imbarcate (solo per la locazione)**. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "targhetta del costruttore"; per gli altri natanti dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008, n°146.

Per il noleggio, così come specificato nell'articolo 8, comma 4 della presente Ordinanza, il numero massimo di passeggeri, escluso l'equipaggio, non deve essere superiore a 12 (dodici).

- ✓ la dicitura "**Circondario Marittimo di Sanremo**".

2. La targhetta identificativa con le caratteristiche indicate ai precedenti commi, deve essere riportata all'**esterno dello scafo, da ambo i lati**, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima. In particolare, dovranno essere chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di almeno 10 (dieci) metri. A tal fine il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza tale da renderli visibili e la scritta dovrà risultare dipinta, con colori indelebili e resistenti, o riportata in altro modo sullo scafo, purché risulti non facilmente amovibile od alterabile.

3. Il titolare dell'impresa che svolge attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto deve tenere un **Registro** conforme al modello in **Allegato 2** ove annotare, prima dell'inizio dell'attività stessa, i seguenti dati richiesti riguardo le utilizzazioni dei natanti da diporto a mezzo di contratti di locazione ovvero noleggio:

- numero progressivo;
- identificativo numerico del natante;
- tipo di impiego dell'unità (locazione o noleggio);
- data e ora di inizio;
- ora rientro;
- numero persone a bordo (specificare il numero dei minori)
- nominativo dell'utilizzatore (se locazione), recapito telefonico;
- nominativo noleggiatore (se noleggio), recapito telefonico;
- conduttore del natante (se noleggio), estremi titolo abilitativo/patente, recapito telefonico;
- Timbro e firma del titolare dell'impresa;
- Firma del cliente.

4. Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta del suddetto elenco deve essere custodita per un periodo di **almeno 30 (trenta) giorni** e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.

5. Il **contratto di locazione/noleggio** di natanti e moto d'acqua, deve essere redatto per **iscritto**. In alternativa, il contratto può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In entrambi i casi dovranno essere chiaramente indicati:

- la tipologia della prestazione (locazione o noleggio);
- il numero progressivo dell'unità locata/noleggiata;
- il riferimento al numero progressivo di registrazione sul Registro in **Allegato 2**.

- dati anagrafici, domicilio e recapito telefonico del locatore/noleggiante, nonché del locatario/noleggiante dell'unità, ed estremi titolo abilitativo/patente;
 - numero massimo di persone imbarcabili;
 - data e ora di inizio e fine attività;
 - limiti temporali concordati durante la quale il mezzo sarà a disposizione del noleggiatore;
 - l'area marina di utilizzo concordata.
6. L'originale o copia conforme del contratto deve essere conservata a bordo.
7. Colui che esercita le attività di locazione e/o noleggio di natanti è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; egli consegna ovvero mette a disposizione il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza, munito dei documenti di navigazione previsti e con la copertura assicurativa civile a favore di terzi e delle persone trasportate.
8. Per tali unità adibite a locazione e/o noleggio, l'atterraggio e l'uscita dovrà avvenire da un sorgitore od esclusivamente tramite gli appositi corridoi di lancio come disciplinato dalla vigente Ordinanza di "sicurezza balneare" del Circondario Marittimo di Sanremo;
9. Il locatore, ovvero il noleggiatore, dovrebbe auspicabilmente disporre di un'unità di salvataggio a motore, sempre pronta all'uso, idonea a prestare un tempestivo soccorso entro i limiti dell'unità locata ovvero noleggiata, e dotata di salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa (mezzo marinaio) ed un ancorotto con almeno 30 (trenta) metri di cavo per far fronte ad interventi di emergenza.
10. **I natanti da diporto impiegati nel noleggio e nella locazione non possono navigare oltre le 12 (dodici) miglia dalla costa.**

Articolo 5

Locazione di natanti da diporto e moto d'acqua

1. Chi esercita l'attività di **locazione di natanti da diporto e moto d'acqua**, deve:
- a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività, nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una **tabella** in formato leggibile e in luogo ben visibile agli utenti, riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura "**Circondario Marittimo di Sanremo – Ordinanza n° 31/2026**";
 - la **denominazione identificativa dell'impresa** corrispondente a quella riportata sui natanti da locare;
 - la dicitura "**Locazione natanti da diporto**";
 - la dicitura: "**per informazioni rivolgersi:** (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
 - b) curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone imbarcabili per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - c) consegnare/mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza in conformità a quanto stabilito dall'art. 54 e nell'allegato V del D.M. 29.07.2008 n°146 e successive modifiche ed integrazioni, informando il locatario della limitazione in miglia dalla costa del natante consegnando i relativi documenti di bordo;
 - d) tenere a bordo di ogni natante evidenza documentale comprovante l'esistenza del contratto di locazione, nonché ogni altro documento prescritto dalla presente Ordinanza, dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione;

- e) illustrare le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell'Autorità Marittima relativa alla zona di interesse;
 - f) accertarsi che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 - g) mettere a disposizione il bollettino meteorologico del giorno e relativo alla zona d'interesse e, qualora le condizioni meteo siano tali da poter determinare situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, dovrà adoperarsi per favorire il veloce rientro se già in navigazione.
 - h) illustrare al conduttore le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare e nell'ordinanza che disciplina le attività ludico-diportistiche, nonché il corretto uso delle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo;
 - i) consegnare all'utilizzatore un **vademecum** riportante le seguenti informazioni:
 - numero 112 per le emergenze e 1530 per quelle in mare;
 - numero di telefono del locatore;
 - le condizioni generali del servizio erogato;
 - tutte le informazioni richieste dall'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 così come modificato dal D.M. 6 aprile 2023 se il locatario non è in possesso di patente nautica.
2. Per la locazione dei natanti il locatore deve accertarsi che il conduttore sia in possesso di **patente nautica** in corso di validità, ove prevista dal Codice della Nautica da Diporto o da eventuali altre normative di settore. Se, invece, il locatario/conduttore è sprovvisto di patente nautica in corso di validità, il conduttore deve renderlo edotto delle istruzioni di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021.
3. La **locazione della moto d'acqua** (o acquascooter), a prescindere dalla potenza del motore e dalla distanza dalla costa, **è possibile solo a chi possiede la patente nautica**.
4. Il locatore è tenuto tuttavia ad informare il conduttore che per effettuare la **navigazione oltre le 6 (sei) miglia** dalla costa è invece obbligatoria la **patente nautica** in corso di validità.
5. Sarà cura del locatore prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari.
6. Il locatore deve avere sempre disponibile, per le eventuali ulteriori esigenze della propria clientela, un numero di cinture di salvataggio e di salvagente anulari con cime, sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti i natanti disponibili, per il numero massimo di persone trasportabili, in caso d'impiego simultaneo degli stessi.
7. L'esercente l'attività di locazione si assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei previsti requisiti. Inoltre, lo stesso dovrà rifiutarsi di locare i natanti a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica ovvero a persone che, a suo giudizio, sino ritenute non idonee alla conduzione dell'unità.
8. L'esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività di locazione di natanti da diporto.
9. I natanti da diporto e le moto d'acqua concesse in locazione non possono essere ceduti in sublocazione.

Articolo 6

Disposizioni particolari per la locazione di piccoli natanti “da spiaggia”

1. La **locazione di piccoli natanti “da spiaggia”**, fermo restando l'obbligo di dotarsi del Registro di cui all'Allegato 2, può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli;
- La locazione avviene sotto la completa responsabilità del locatore che dovrà comunque valutare – prima di affidare i mezzi – le condizioni meteorologiche e marine in atto, a seconda del tipo di unità locata ed al grado di esperienza del cliente.

2. Qualora locati da strutture balneari, tali natanti devono essere utilizzati durante l'orario di apertura delle stesse.
3. I piccoli natanti "da spiaggia" **devono navigare esclusivamente entro 300 metri dalla costa e navigare negli orari di cui al punto 1 del presente articolo;**
4. Per tali unità, l'atterraggio e l'uscita dovrà avvenire conformemente a quanto disciplinato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare del Circondario marittimo di Sanremo ed alla vigente Ordinanza disciplinante le attività ludico-diportistiche.
5. I suddetti natanti possono essere dati in locazione a chi abbia compiuto **l'età di 14 (quattordici) anni**, purché **sia munito/fornito di idoneo giubbotto salvagente;**
6. Il contratto di locazione dei piccoli natanti "da spiaggia" può anche essere verbale, salvo l'obbligo di rilascio ed esibizione di ricevuta fiscale/fattura nella quale, devono essere chiaramente indicati:
 - la tipologia della prestazione;
 - il riferimento al numero progressivo di registrazione sul Registro di cui all'Allegato 2, semplificato secondo il comma successivo del presente articolo;
 - l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione;
 - i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore e del locatario; (locatario);
 - data e ora di inizio attività e ora concordata per il rientro.
7. Per tali piccoli natanti il **registro** di cui all'**Allegato 2**, può essere tenuto in maniera semplificata riportando i seguenti dati:
 - numero progressivo;
 - data e ora di inizio e di rientro;
 - numero persone a bordo (specificare il numero dei minori)
 - nominativo dell'utilizzatore, recapito telefonico;
 - timbro e firma del titolare dell'impresa;
 - firma del cliente.
8. L'esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività di locazione di piccoli natanti da spiaggia.

Articolo 7

Noleggio di natanti da diporto

1. Chi esercita l'attività di **noleggio di natanti da diporto**, deve:
 - a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una **tabella** riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura "**Circondario Marittimo di Sanremo – Ordinanza n°31/2026**";
 - la **denominazione identificativa dell'impresa** corrispondente a quella riportata sui natanti da noleggiare;
 - la dicitura "**NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO (CON CONDUTTORE)**";
 - la dicitura: "**per informazioni rivolgersi:** (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
 - b) curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore dei passeggeri imbarcabili e dell'equipaggio per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - c) mantenere il natante e le sue pertinenze in perfetta efficienza e, alla stipula del contratto, metterlo a disposizione;

- convenientemente armato ed equipaggiato con le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio stabiliti dall'art. 88, comma 1 allegato VIII e VIII-bis del D.M. n°146/2008 in numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare;
 - con a bordo il relativo *certificato di idoneità al noleggio* (art. 82, comma 1), e allegato VII-bis del D.M. n°146/2008);
 - con a bordo l'elenco delle dotazioni imbarcate (art. 88, comma 4, e allegato XI al D.M. n°146/2008);
 - con a bordo di ogni natante evidenza documentale, ai sensi del precedente articolo 3, comprovante l'esistenza del contratto di noleggio, nonché ogni altro documento prescritto dalla presente Ordinanza, dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione;
- d) osservare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del conduttore e dell'eventuale equipaggio;
- e) consegnare all'utilizzatore un **vademecum** riportante le seguenti informazioni:
- numero 1530 per le emergenze in mare e della Sala Operativa della Capitaneria;
 - numero di telefono del noleggiante;
 - le condizioni generali del servizio erogato;
 - l'avvertimento: *“l'unità è noleggiata convenientemente armata ed equipaggiata in perfetta efficienza ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente (art. 78 e ss. del D.M. n° 146/2008) per la navigazione da diporto entro 3, 6, 12 miglia (cancellare la voce che non interessa) dalla costa. Il conduttore è provvisto delle abilitazioni prescritte, conosce l'unità e le sue dotazioni e possiede adeguata esperienza per la navigazione da intraprendere. Egli esercita i poteri conferiti dal Codice della Navigazione quale Capo della spedizione e, unitamente all'eventuale equipaggio, rimane alle dipendenze del noleggiante. Il noleggiatore ha la facoltà di fornire al conduttore tutte le indicazioni per il viaggio da intraprendere nei limiti stabiliti nel contratto”*.
- f) adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività di locazione di piccoli natanti da spiaggia.
2. Il **conduttore** del natante da diporto adibito a noleggio deve essere in possesso della **patente nautica** (artt. 25 e ss. del D.M. n°146/2008), **indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore**, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa, nonché avere un rapporto di lavoro con l'impresa di noleggio conforme alla vigente normativa in materia di tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale applicabile alla fattispecie.
3. Prima della partenza, il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio fornisce ai passeggeri tutte le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure ovvero precauzioni da adottare in caso di emergenza.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del Codice, l'impresa titolare dell'attività esercitata con il natante da diporto adibito a noleggio è responsabile, in solido con il conduttore del medesimo natante, dei danni a terzi derivanti dalla circolazione del natante.

Articolo 8

Numero massimo di persone trasportabili

1. Per i **natanti da diporto con marcatura CE** il numero delle persone trasportabili è riportato sulla targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
2. In conformità al disposto dell'art. 60 del D.M. n°146/08 il numero delle persone trasportabili su

natanti da diporto sprovvisti di marcatura CE, non omologati è il seguente:

LUNGHEZZA IN METRI		
DA	A	NUMERO PERSONE
fino a 3,50 mt.		3
3,50mt.	4,50 mt.	4
4,50 mt.	6,00 mt.	5
6,00 mt.	7,50 mt.	6
7,50 mt.	8,50 mt.	7
da 8,50 mt. in poi		9

3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato alle lettere di cui sopra.
4. I natanti adibiti al noleggio possono trasportare fino a 12 (dodici) passeggeri, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero superiore di persone (art. 78 del D.M. n°146/2008).
Qualora il natante trasporti più di 12 (dodici) passeggeri, si applicano le disposizioni di sicurezza contenute nel D.lgs. n°45/2000 (*Attuazione della Direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali*) e per la loro condotta sarà obbligatorio un titolo professionale marittimo di cui all'art. 37 del Codice e del D.M. n°121/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Sui piccoli natanti "da spiaggia" possono essere trasportate le persone che trovano posto sugli appositi sedili e, comunque, fino ad un **massimo di 4 (quattro) persone** come previsto dal certificato di omologazione.

Articolo 9

Obblighi per natanti da diporto utilizzati dai centri di immersione e addestramento in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Le informazioni di dettaglio in merito alla disciplina delle attività subacquee a scopo turistico-ricreativo e agli obblighi per i natanti utilizzati dai centri di immersione e addestramento in appoggio ai praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo sono consultabili su dedicata ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Sanremo consultabile sul sito istituzionale nella sezione ordinanze.

Si rammenta che i natanti da diporto utilizzati come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, se dotati di marcatura CE od omologati, possono trasportare un numero di persone pari a quello riportato nella "targhetta del costruttore"; per gli altri natanti non omologati privi della marcatura CE il numero massimo di persone trasportabili dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008, n. 146 e riportato nell'articolo 8 comma 2 della presente Ordinanza.

Articolo 10

Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa fattispecie illecita, incorrerà nell'applicazione delle sanzioni previste, a seconda dei casi, dagli artt. 53 e 55 del D. Lgs. n°171/2005.

L'Autorità Marittima, qualora accerti la presenza di irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio delle attività disciplinate dalla presente Ordinanza, potrà diffidare l'operatore, nonché, secondo la gravità dell'infrazione, sospendere o interdire l'esercizio dell'attività, ferme restando, in tali casi, le garanzie di contraddittorio, a norma del D.M. 1°settembre 2021 in preambolo richiamato.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione, abroga tutte le altre disposizioni previste da altre Ordinanze vigenti nel Circondario marittimo di Sanremo che risultino in contrasto con le disposizioni di cui al presente provvedimento.
2. La presente Ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime gli operatori commerciali dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rinvia al Codice della nautica da diporto e al proprio Regolamento di esecuzione, al Codice della Navigazione, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021 con le modifiche successive apportate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 aprile 2023, e ad ogni altra vigente disposizione normativa in materia, nonché dalle ulteriori pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.
4. L'Autorità Marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento delle attività sopra disciplinate.
5. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente regolamento, che sarà pubblicato nella sezione "Ordinanze" del sito *web* istituzionale.

Sanremo, *(data del protocollo informatico)*

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

T.V. (CP) Alessio FUMAROLA

*Documento informatico firmato digitalmente
(D.lgs. 07/03/2005, n°82)*

² Unità pneumatica, lancia /gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

N°1	tipo ²	lunghezza (m)	larghezza(m)	colore
numero progr. natante sigla (L/N/LN/A)		,potenza max motore / ,CV/Kw, max persone trasportabili - <u>Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE.</u> n. , del / / rilasciato da : - <u>Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio)</u> n. , del / / rilasciato da : - <u>Certificato di idoneità al noleggio” (solo per noleggio) rilasciato dall’Autorità Marittima di</u> n. , del / / :		
N°1	tipo ²	lunghezza (m)	larghezza(m)	colore
numero progr. natante sigla (L/N/LN/A)		,potenza max motore / ,CV/Kw, max persone trasportabili - <u>Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE.</u> n. , del / / rilasciato da : - <u>Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio)</u> n. , del / / rilasciato da : - <u>Certificato di idoneità al noleggio” (solo per noleggio) rilasciato dall’Autorità Marittima di</u> n. , del / / :		
N°1	tipo ²	lunghezza (m)	larghezza(m)	colore
numero progr. natante sigla (L/N/LN/A)		,potenza max motore / ,CV/Kw, max persone trasportabili - <u>Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE.</u> n. , del / / rilasciato da : - <u>Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio)</u> n. , del / / rilasciato da : - <u>Certificato di idoneità al noleggio” (solo per noleggio) rilasciato dall’Autorità Marittima di</u> n. , del / / :		
N°1	tipo ²	lunghezza (m)	larghezza(m)	colore
numero progr. natante sigla (L/N/LN/A)		,potenza max motore / ,CV/Kw, max persone trasportabili - <u>Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE.</u> n. , del / / rilasciato da : - <u>Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio)</u> n. , del / / rilasciato da : - <u>Certificato di idoneità al noleggio” (solo per noleggio) rilasciato dall’Autorità Marittima di</u> n. , del / / :		
N°1	tipo ²	lunghezza (m)	larghezza(m)	colore
numero progr. natante sigla (L/N/LN/A)		,potenza max motore / ,CV/Kw, max persone trasportabili - <u>Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE.</u> n. , del / / rilasciato da : - <u>Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio)</u> n. , del / / rilasciato da : - <u>Certificato di idoneità al noleggio” (solo per noleggio) rilasciato dall’Autorità Marittima di</u> n. , del / / :		
N°1	tipo ²	lunghezza (m)	larghezza(m)	colore
numero progr. natante sigla (L/N/LN/A)		,potenza max motore / ,CV/Kw, max persone trasportabili - <u>Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE.</u> n. , del / / rilasciato da : - <u>Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio)</u> n. , del / / rilasciato da : - <u>Certificato di idoneità al noleggio” (solo per noleggio) rilasciato dall’Autorità Marittima di</u> n. , del / / :		

Le unità in questione, quando non in servizio, stazionano:

☐ Nel porto di _____ ormeggio privato in regime di concessione;

☐ in località _____ nell'area in concessione demaniale marittima rilasciata dal
Comune di _____

_____ n. _____ in data _____.

Si allega la seguente documentazione:

- Copia documento di riconoscimento in regolare corso di validità
- Copia della polizza assicurativa per ogni singolo mezzo con l'estensione della copertura assicurativa per i passeggeri

PRIVACY

L'istante, in qualità di interessato al trattamento, dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile sul sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/privacy> nonché presso gli Uffici dell'Autorità Marittima, concernente le finalità e le modalità del trattamento e i diritti esercitabili a norma del Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) ed **esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari e di tutti i dati inclusi nelle categorie particolari di cui all'Art. 9 del GDPR**, per l'espletamento delle finalità istituzionali perseguite dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Luogo e data:

FIRMA

- Allegato 2

[illegible]